

REGIONE EMILIA - ROMAGNA  
CONSIGLIO REGIONALE

VII LEGISLATURA

**PROGETTO DI LEGGE**

di iniziativa del Consigliere  
*Maurizio Parma*  
Capogruppo Regionale  
Lega Nord Padania  
Regione Emilia e Romagna

---

**Progetto di legge**  
**"Toponomastica in lingua locale."**

---

PRESENTATO IL 08 GENNAIO 2003

## **RELAZIONE**

In una fase di piacevole riscoperta della lingua e delle tradizioni locali da parte dei vari popoli dell'Emilia - Romagna, la toponomastica in lingua originaria può rappresentare un passo in avanti verso la tutela e la valorizzazione del nostro patrimonio culturale.

Come rivelava il censimento Istat "continua a crescere l'uso dell'italiano nei confronti delle diverse forme dialettali, seppure a ritmi meno sostenuti rispetto agli anni compresi tra il 1988 ed il 1995; diminuisce l'uso esclusivo del dialetto che compensa, parzialmente, un significativo aumento dell'uso alternato di italiano e dialetto. Quest'ultimo quindi, pur perdendo carattere di strumento comunicativo esclusivo, continua ad essere parte integrante del patrimonio linguistico degli italiani".

Per scongiurare definitivamente il gravissimo pericolo della scomparsa delle culture emiliane e romagnole, è necessaria tutta una serie di iniziative finalizzate alla valorizzazione ed alla promozione della storia e delle tradizioni locali. In quest'ottica la toponomastica, sia quella in lingua locale che quella più antica riferita a vie, piazze e contrade dei borghi storici, costituisce un importante segnale rappresentativo nel singolo Comune, ne specifica l'identità e la cultura come valori primari.

In riferimento a questo, si può evidenziare l'art. 37 comma 2 - bis del Nuovo Codice della Strada (d.lgs 30 aprile 1992 n. 285, modificato durante l'attuale legislatura), che recita: " Gli enti di cui al comma 1 (enti proprietari delle strade) possono utilizzare, nei segnali di localizzazione territoriale del confine del Comune, lingue regionali o idiomi locali presenti nella zona di riferimento, in aggiunta alla denominazione nella lingua italiana."

A tal fine la presente proposta prevede che la regione Emilia - Romagna conceda un contributo, in conto capitale a fondo perduto, a tutti quei Comuni o Enti Locali proprietari di strade che decidano di aderire

all'iniziativa.

## **ART.1**

### **Finalità**

1. In attuazione dell'art. 6 della Costituzione, dell'art. 3 dello Statuto Regionale ed in armonia con i principi generali stabiliti dagli organismi europei ed internazionali, la Regione promuove la valorizzazione e la tutela del patrimonio linguistico locale.

## **ART. 2**

### **Concessione di contributi**

1. Al fine di cui all'art.1, la Regione concede contributi ai comuni o agli altri enti locali proprietari di strade che provvedano all'apposizione di segnali di localizzazione del confine comunale con denominazione anche in lingua locale, ai sensi di quanto previsto dall'art.37, comma 2 bis, del Dlgs. 30 aprile 1992, n.285 (Nuovo codice della strada).

2. La concessione del contributo è altresì subordinata alla attestazione, da parte dei soggetti richiedenti, della conformità della segnaletica alle prescrizioni contenute nel Decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285 (Nuovo codice della strada), e nel D.P.R. 16 dicembre 1992, n.495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada).

### **ART. 3**

#### **Richiesta del contributo**

1. Al fine della concessione del contributo di cui all'art. 2, i soggetti interessati devono presentare apposita domanda all'Assessorato competente successivamente all' apposizione della segnaletica.
2. La domanda di cui al comma 1 deve essere corredata dai seguenti atti:
  - a) documentazione comprovante l'avvenuta realizzazione della segnaletica nel rispetto di quanto previsto all'art.2, comma 2;
  - b) preventivo di spesa per la realizzazione della segnaletica stessa;

### **ART. 4**

#### **Determinazione e concessione del contributo**

1. La Giunta regionale determina annualmente l'entità del contributo di cui all'art. 2 sulla base del preventivo di spesa che deve essere presentato dagli enti interessati entro il 28 febbraio di ogni anno, e procede alla liquidazione della somma spettante a ciascuno degli enti beneficiari, in un'unica soluzione, entro il 30 aprile dell'anno successivo, con vincolo di destinazione alle iniziative di cui all'art.2, comma 1.
2. La Regione Emilia - Romagna concorre alle spese sostenute dagli enti richiedenti il contributo fino ad un limite massimo del 50% del totale.

## **ART. 5**

### **Norma finanziaria**

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede con i fondi stanziati nelle unità previsionali di base e relativi capitoli del bilancio regionale, anche apportando le eventuali modifiche che si rendessero necessarie o con l'istituzione di apposite unità previsionali di base e relativi capitoli, che verranno dotati della necessaria disponibilità ai sensi di quanto disposto dall'art.37 della L.R. 15 novembre 2001, n.40 recante "Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n.31 e 27 marzo 1972, n.4."